

(N. 267)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1963

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come da più parti sia stata rilevata l'indifferibile esigenza di provvedere ad un ammodernamento delle strutture e dei servizi giudiziari.

Un settore in cui è maggiormente avvertita tale esigenza è quello che attiene alla documentazione dell'attività giudiziaria. È evidente che un intervento in tale campo, che si concreti nell'assunzione di funzionari di cancelleria stenografi, avrebbe effetti determinanti per un acceleramento della definizione dei giudizi per la evidente economia di tempo nella redazione dei verbali.

Peraltro nel vigente ordinamento delle cancellerie questa esigenza di assumere personale abilitato alla stenografia è stata già considerata, ma con modalità che non hanno, sul piano pratico, dato risultati soddi-

sfacenti. Invero poichè per l'articolo 23 del citato ordinamento ai candidati che hanno superato favorevolmente l'esame di stenografia può essere attribuito al massimo una votazione supplementare di un punto, non si è finora, ossia in tutti i concorsi indetti successivamente all'entrata in vigore dell'ordinamento, verificata una apprezzabile partecipazione di candidati stenografi.

Ora, scopo del presente disegno di legge è quello di potenziare l'attuale sistema mediante elevazione del punteggio della prova facoltativa da un minimo di uno ad un massimo di tre voti, allo scopo di fornire un maggiore incentivo per i candidati ai concorsi nelle cancellerie.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*) ».